

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione n. 61 del 20/05/1994; modificato con deliberazione n. 15 del 26/02/1998.

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare al D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni del D.Lgs 28 dicembre 1993, n° 566;

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, del D.Lgs 507/93, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché nei regolamenti di polizia locale, urbanistici, di igiene e nel codice della strada.

3. Qualora l'occupazione comporti l'esecuzione di opere, la domanda dovrà essere corredata da planimetrie, con relative misure, atte ad identificare l'opera stessa.

4. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 60 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

5. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

6. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza, per il rilascio dell'autorizzazione e/o concessione. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n° 507/93, la denuncia da parte dei soggetti interessati, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

Art. 4

Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e/o riscuotere il relativo prezzo, non devono richiedere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 5

Procedimento per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni

1. Le domande per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della Legge 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento, che dovrà concludersi al termine di 60 giorni.

In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Art. 6

Concessione e/o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione, rilasciato dalla competente autorità comunale, deve indicare: le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata dell'occupazione, l'ubicazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune

subordina la concessione e/o autorizzazione e le condizioni che portano alla decadenza o revoca della medesima.

2. La concessione e/o autorizzazione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

4. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

5. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/91 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

6. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

Art. 7

Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle condizioni indicate nel provvedimento di concessioni e/o autorizzazioni.

2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino, la cui regolarità deve essere certificata dal competente Ufficio Comunale.

3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

5. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, dall'autorità comunale.

Art. 8

Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 9

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione, che verrà rilasciato a sanatoria.

2. Nei casi in cui al comma precedente, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare via fax o con telegramma immediata e motivata comunicazione al competente ufficio comunale, dell'occupazione d'urgenza. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso non sia riscontrata l'urgenza, verranno applicate le sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

Art. 10

Durata delle Autorizzazioni e delle Concessioni

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste dal presente Regolamento.

2. Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestiva rinnovazione o proroga concesse con apposito provvedimento. Le medesime avranno scadenza al 31 dicembre dell'ultimo anno concesso.

3. La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nel provvedimento di autorizzazione o di concessione.

4. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nell'autorizzazione, nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a refusione ovvero a compenso di sorta.

Art. 11

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione all'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio, previste dai precedenti articoli.

Art. 12

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- il mancato utilizzo da parte del concessionario, nei sei mesi del rilascio della concessione accordatagli;
- nel caso si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune, o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia ecc., ricevendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questa Amministrazione;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione, se dovuto.

2. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste ai successivi Articoli, per la revoca.

3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 13

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico, è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi e di qualsiasi altra indennità.

Art. 14

Procedura ed effetti di provvedimento di Revoca

1. La revoca è disposta dal Sindaco, in seguito a provvedimenti adottati ai sensi del precedente articolo, con apposita ordinanza di sgombero e di rimessa in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

Con il provvedimento di revoca sarà assegnato al Concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale gli stessi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

2. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.

3. Il provvedimento di revoca per le necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici è insindacabile e per effetto dello stesso il concessionario resta obbligato a ripristinare il bene, e alla sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed ai terzi.

Art. 15

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa di occupazione.

2. Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

3. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.

4. Oltre alla diffida ed ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di accertamento di violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato.

CAPO II°

DISPOSIZIONI GENERALI DI

NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs 15 novembre 1993 n° 507 e successive modificazioni regolate dal D.Lgs n° 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 16

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla 4^a (quarta) classe.

Art. 17

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del suddetto D.Lgs 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche di seguito indicato:

1^a CATEGORIA

Piazza del Millenario.

2^a CATEGORIA

Piazza 1° Maggio, Via Caduti per la Libertà, Via IV Novembre (da Via Caduti a Via XXV Aprile), Piazza V.Veneto, Via Masso Gastaldi (fino all'incrocio con Via Mazzini), Via Gramsci (fino all'incrocio con Via Mazzini), Via Mazzini, Via XXV Aprile, Via Gioliti, Piazza Leumann, Via San Pancrazio, Piazza San Pancrazio, Via Don Bosco (fino all'incrocio con la SS 24), Via Musinè, Via San Gabriele (fino al termine delle recinzioni del n. civico 7 e dei Padri Passionisti), Via Levante (fino all'incrocio con Via M.L.King).

3^a CATEGORIA

Tutto il restante territorio Comunale.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa occupazione suolo pubblico relativa ai distributori di carburanti e apparecchi automatici di distribuzione di tabacchi, il centro abitato corrisponde alla delimitazione individuata con la deliberazione della G.C. n° 466 in data 30/6/93 con oggetto: "Art. 40 D.Lgs 30/4/92 n° 285 – Delimitazione del centro abitato". La zona limitrofe corrisponde a tutto il restante territorio comunale, il quale non ha di fatto sobborghi e frazioni.

Art. 18

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, del D.Lgs n° 507/93 la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del sopracitato D.Lgs.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria.
La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.

Art. 19

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 507/93, la tassa è dovuta dal titolare del provvedimento di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del sopracitato D.Lgs, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 20

Durata dell'occupazione

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto e quindi senza un ulteriore atto di concessione od autorizzazione si protraggono per un periodo superiore a quello consentito

originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art. 21

Disposizioni generali

1. Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15/11/1993 n° 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono soggette all'imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto questo Comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.

5. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al Demanio Statale.

Art. 22

Commisurazione della Tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadri, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 50 per cento.

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

Art. 23

Misurazione dell'area occupata – criteri.

1. La misurazione dell'area occupata, a seguito di verifiche ed accertamenti, viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

2. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 24

Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe –

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa stabilite nel seguente modo:

- a) occupazioni di suolo: - Tariffa base;
- b) per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 50 per cento.

2. Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, per un periodo di tempo pluriennale e con utilizzazione quotidiana da parte degli stessi soggetti durante tutta la settimana, la tassa è dovuta nella stessa misura delle tariffe di cui al comma 1, lettere a) e b), ed al comma 2.

3. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico e nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

4. La tassazione dell'area concessa a cooperative costituite ed organizzate con l'attività di trasporto pubblico, va operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto.

5. Qualora sulla base dell'atto di concessione, il posto o più posti siano occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti.

Art. 25

Passi carrabili: Criteri di determinazione della superficie - Disciplina e tariffe -

L'articolo è stato abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26/02/1998.

Art. 26

Distributori di carburante

1. La tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è quella determinata dal provvedimento deliberativo relativo alle tariffe.

2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati fra loro, la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente articolo 24 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art. 27

Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e del soprassuolo comunale è dovuta la tassa annuale nella misura fissata dal provvedimento deliberativo relativo alle tariffe.

Art. 28

Occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.

1. Per l'occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nella misura di cui alla deliberazione relativa all'approvazione delle tariffe.

2. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

3. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa è a carico degli utenti.

4. Il Comune, qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre il pagamento della tassa di cui al comma 1, richiederà un contributo, una volta tanto, del 50% delle spese di costruzione della galleria.

Art. 29

Occupazioni temporanee – disciplina.

1. Per le occupazioni temporanee, la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 17 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono fissati dal presente regolamento in base alle singole fattispecie di occupazione.

In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa è ridotta in misura del 20 per cento.

Art. 30

Occupazioni temporanee – Tariffe

1. La tassa, con i criteri di cui all'articolo precedente, si applica:

- a) Occupazione temporanea di suolo: - Tariffa base.
- b) Per l'occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo si applica una riduzione del 50 per cento alla tariffa base.

2. Per le occupazioni temporanee con tende e simili, la tariffa base è ridotta al 30 per cento.

Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Art. 31

Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti

Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica l'aumento del 50 per cento alla tariffa base.

Art. 32

Occupazioni effettuate in aree di mercato

Per le occupazioni temporanee effettuate in aree attrezzate e destinate dal Comune a mercato, la tassa si applica in relazione all'effettiva occupazione di queste ultime, sulla base di fasce orarie di seguito indicate:

dalle ore 0,00 alle ore 7,00
dalle ore 7,01 alle ore 14,00
dalle ore 14,01 alle ore 24,00

comprendendo nelle stesse, le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzate per l'occupazione, nella misura prevista dal provvedimento relativo alle tariffe.

Art. 33

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono i loro prodotti

Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, si applica la riduzione del 50 per cento alle tariffe di cui all'art. 30 sulla base delle fasce orarie di seguito indicate:

dalle ore 0,00 alle ore 7,00

dalle ore 7,01 alle ore 14,00

dalle ore 14,01 alle ore 24,00

comprendendo nelle stesse, le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzate per l'occupazione, nella misura prevista dal provvedimento relativo alle tariffe.

Art. 34

Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica la riduzione dell'80 per cento alle tariffe di cui all'art. 30.

Art. 35

Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi

1. Per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

- 1) Fino ad 1 Kml e fino a trenta giorni.
Tassa complessiva come in tariffa.
- 2) Superiore ad 1 Kml e fino a trenta giorni
Tassa complessiva come in tariffa maggiorata del 50 per cento.

Per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore ai trenta giorni, la Tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

Ove l'area sia stata data in concessione per uso parcheggio a soggetti diversi, la tassazione deve essere effettuata in capo al concessionario, con riferimento alla superficie complessiva oggetto della concessione, con l'applicazione della disciplina prevista per le occupazioni permanenti.

Art. 38

Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edili

1. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia e non, si applica la tariffa base di cui all'art. 30 del presente Regolamento, ridotta del 50%.

Art. 39

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive

1. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la riduzione dell'80% sulla tariffa di cui all'art. 30 del presente Regolamento.

Art. 40

Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti

- Convenzioni -

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% sulle tariffe dei precedenti artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 39.

2. La riscossione è effettuata mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, tra il comune, ovvero tra l'eventuale Concessionario del Servizio ed il contribuente, come disciplinato al successivo articolo 46.

Art. 41

Occupazione nei mercati

- norme di rinvio -

1. Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si applicano, oltre alle norme del presente Regolamento, le disposizioni di cui alla legge 112/91, al D.M. 248/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i regolamenti comunali per il commercio, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa tassa;

Si applicano altresì le disposizioni del regolamento di polizia urbana, di igiene ed i regolamenti afferenti al commercio su aree pubbliche.

Art. 42

Esenzioni ed esclusioni

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 91, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale;
le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune ed alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico a condizione che l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

2. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione, del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione od autorizzazione, fermo restando l'obbligo delle istanze di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

3. La tassa non è dovuta quando l'importo da versare non è superiore a lire diecimila.

Art. 43

Denuncia della Occupazione permanente

1. Per le occupazioni permanenti, gli utilizzatori di suolo pubblico, devono presentare al Comune, ovvero all'eventuale concessionario, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio;

La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo art. 44.

3. Per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse già denunciate in annualità precedenti, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 44

Versamento della Tassa per le occupazioni permanenti

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente al Tesoriere Comunale con le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze e in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

2. La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata direttamente all'ufficio competente; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.

3. La tassa, se d'importo superiore a lire 500 mila, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

Art. 45

Denuncia e versamento per le Occupazioni Temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento ovvero direttamente al Tesoriere Comunale con le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze e in caso di affidamento in concessione al concessionario del Comune, da effettuarsi non oltre il termine di scadenza della occupazione previsto dall'autorizzazione comunale ovvero dalla convenzione di cui all'art. 40 e disciplinato dal successivo art. 46.

2. Qualora le occupazione non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, quali le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal comune a parcheggio o quelle poste in essere dai "sorteggianti" di cui all'art. 7, comma 5 del D.M. 4 giugno 1993 n° 248 ecc., il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

3. Il versamento della tassa per importi superiori a L. 500.000 può essere effettuato nei modi e nei termini indicati al punto 3 dell'art. 44.

Art. 46

Riscossione mediante convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione.

In tale caso le tariffe di cui agli art.li 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 39 del presente Regolamento, sono ridotte del cinquanta per cento.

2. La convenzione ha lo scopo di disciplinare:

- a) la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per la intera durata della autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal Comune.

Il pagamento della tassa deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dall'art. 44, comma 1 e dell'art. 45 del presente Regolamento.

- b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo art. 50 e con le modalità di cui all'art. 44, comma 1 e dall'art. 45 del presente regolamento, che comportano altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata dalle restanti rate.
- c) la revoca dell'autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate, che comporta; oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare il suolo.

La istanza di autorizzazione all'occupazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento, richiesta per periodi superiori a trenta giorni ovvero per occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione alle condizioni espresse nella convenzione.

3. La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dal Concessionario del servizio, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

Art. 47

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso

1. Il Comune ovvero il Concessionario del servizio controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi di cui al successivo comma 3.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune ovvero dall'eventuale Concessionario del servizio e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 44, comma 1 e all'art. 45 del presente Regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il Comune, o l'eventuale Concessionario del servizio provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. Avverso gli Atti di Rettifica ovvero di Accertamento d'Ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dal D.Lgs n° 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, se già insediata al tempo della instaurazione della vertenza, diversamente il ricorso dovrà essere proposto al Ministero delle Finanze – Direzione regionale delle Entrate per il Piemonte – nei tempi e nei modi previsti dall'art. 20 del D.P.R. 638/72.

6. La riscossione coattiva della tassa si effettua, in unica soluzione, secondo le modalità previste all'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n° 43.

7. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 48

Affidamento da parte del Comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa

1. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n° 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale dei concessionari di cui all'art. 32 del decreto legislativo 507/93.

2. A tal fine, si applicheranno le disposizioni previste dal predetto D.Lgs 507/93, capi I e II, successive integrazioni e modificazioni.

Art. 49

**Funzionario responsabile.
Rappresentante del Concessionario**

1. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 50 del D.Lgs n° 507/93, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Al funzionario spetta di:
 - sottoscrivere le richieste e i provvedimenti aventi per oggetto un'attività istruttoria;
 - apporre il visto di esecutività sui ruoli ordinari coattivi;
 - irrogare le sanzioni tributarie previste dalla legge;
 - liquidare gli interessi di ritardata riscossione e di ritardato rimborso;
 - disporre gli sgravi e i rimborsi;
 - curare le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti, per gli atti da portare a conoscenza dei destinatari;
 - eseguire, infine, ogni attività organizzativa e gestionale per l'applicazione dell'imposta.
3. Il Comune ha l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile prescelto entro 60 giorni dalla nomina.
4. Nel caso di gestione del Servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario del Servizio, sotto la supervisione e vigilanza del Comune.

Art. 50

Sanzioni

SOPRATTASSE

- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa e della maggiore tassa dovuta.
- Per tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, relativamente alle sole occupazioni permanenti, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 43, comma 1, del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento

Le predette riduzioni sono inapplicabili alle occupazioni aventi carattere temporaneo.

- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 51

Norme transitorie e finali

1. Gli occupanti senza titolo il suolo pubblico e quelli che non abbiano ancora assolto il pagamento della tassa dovuta, devono entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità tutte previste da quest'ultimo, regolarizzare la loro posizione, come previsto dall'art. 56, comma 3, del decreto legislativo 507/93.

Decorso tale termine saranno adottate, nei confronti degli inadempimenti, le sanzioni previste per le occupazioni abusive dalla legge e dal regolamento.

2. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per le occupazioni permanenti relative all'anno 1994 ma non iscritti a ruolo dovranno, entro 60 giorni dall'adozione del presente regolamento e relative tariffe:

- a) presentare al Comune od all'eventuale Concessionario del servizio la denuncia di occupazione, redatta sugli appositi moduli messi a disposizione dal Comune;
- b) effettuare il versamento della tassa per l'intero anno 1994, utilizzando i bollettini di conto corrente postale all'uopo predisposti.

3. I contribuenti iscritti a ruolo per le occupazioni permanenti relative all'anno 1994, con le tariffe in vigore nell'anno 1993, sono perentoriamente tenuti a provvedere, entro il termine di 60 giorni dalla data di adozione del presente regolamento e relative tariffe, ad effettuare l'integrazione dell'importo, quale risultante dall'applicazione delle nuove tariffe e quanto già pagato, utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale.

4. I contribuenti che nell'anno 1994 effettuano occupazioni permanenti gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, dovranno corrispondere, per detto anno 1994, una tassa pari a quella dovuta per l'anno 1993 aumentata del 10%, con un minimo di lire 50.000.

Ove nell'anno 1993 i predetti contribuenti abbiano corrisposto, per l'occupazione permanente effettuata, una tassa inferiore a lire 50.000, per l'anno 1994 dovranno corrispondere la tassa per l'importo di lire 50.000.

Ove invece i contribuenti non abbiano corrisposto, per l'anno 1993 alcun importo, pur essendosi verificata in tale anno l'occupazione permanente, per l'anno 1994 dovranno corrispondere il relativo importo con un minimo di lire 50.000.

Nel caso che il Comune avesse già emesso il ruolo relativo all'anno 1994 sulla base delle tariffe in vigore nell'anno 1993 senza il previsto aumento del 10% ovvero senza l'addebito dell'importo minimo di lire 50.000, l'importo corrispondente a detto aumento del 10% o l'importo di lire 50.000 debbono essere richiesti ai contribuenti, che li dovranno corrispondere nel termine di 60 giorni dalla richiesta.

5. Ove all'atto del versamento della tassa di occupazione non siano ancora disponibili i bollettini di conto corrente postale previsti dal decreto legislativo 14 novembre 1993 n° 507 e dal presente regolamento, il versamento della tassa potrà essere effettuato utilizzando normali bollettini di versamento in C.C.P., a 4 sezioni intestati al Comune e, se in carica, al concessionario

del servizio e riportanti, sul retro, il numero di contribuente del titolare dell'occupazione nonché la dettagliata descrizione dell'occupazione per la quale viene assolto il tributo.

6. La formazione dei ruoli relativi alla tassa di occupazione permanente, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 43/88, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 31/12/1993.

Per gli accertamenti relativi alle partite iscritte a ruolo per gli anni fino al 1994, si applicano le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n° 1175 e successive modificazioni, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 56, comma 5, del decreto legislativo 507/93.

Parimenti, i procedimenti pendenti in contenzioso amministrativo davanti all'Intendenza di Finanza od al Ministero delle Finanze e non ancora definiti alla data di insediamento delle nuove Commissioni, continuano ad essere decisi in sede amministrativa dai suddetti Organi, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 546/92, con le modalità ed i termini di cui all'art. 20 D.P.R. 638/72.

7. La tassa per le occupazioni temporanee effettuate nell'anno 1994 dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è determinata con riferimento alle tariffe applicabili, a giorno, per l'anno 1993, aumentate del 50%.

Alle tariffe così determinate non si applicano, ai sensi dell'art. 56, comma 11 bis, del decreto legislativo 507/93, le agevolazioni previste per le menzionate specifiche ipotesi di occupazione.

8. I contribuenti, che nell'anno 1994 e prima che il Comune abbia deliberato le tariffe per l'anno 1994, realizzano occupazioni temporanee connesse o meno ad una previa autorizzazione del Comune, corrisponderanno la relativa tassa, contestualmente all'occupazione, in base alle tariffe giornaliere previste per l'anno 1993, salvo conguaglio da effettuarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

Art. 52

Abrogazioni e sostituzioni

1. Per effetto dell'art. 55 del decreto legislativo 507/93, sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n° 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al citato decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

Sono, altresì, abrogate le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 2 luglio 1952, n° 703, e successive modificazioni, l'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n° 177, l'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n° 711, l'articolo 6 della legge 18 aprile 1962, n° 208, nonché le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle Finanze e dell'Interno 26 febbraio 1933, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 95 del 24 aprile 1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

2. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia ed ai chiarimenti all'uopo forniti con circolari ed istruzioni emanate dai competenti organi ministeriali.

Art. 53

Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8/6/1990 n° 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

§*§*§*§*§*§*§*§*§*§